Oggetto: Presa d’atto della convenzione con l’Università degli Studi Guglielmo Marconi ROMA, per l’attività di tirocinio formativo e professionale degli allievi iscritti alla medesima Università e l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari.

IL DIRETTORE GENERALE


PREMESSO:

- che con nota n. DID/1328/S/17 del 01.08.2017 l’Università degli Studi Guglielmo Marconi ROMA ha chiesto l’accensione di una convenzione per l’esecuzione delle attività di tirocinio e di formazione degli studenti della medesima Università presso le Strutture della ASL BARI;
- che con la citata nota l’Università in parola ha trasmesso una copia in originale dello schema di convenzione;

RITENUTO:

- di accendere per tre anni la convenzione con l’Università degli Studi Guglielmo Marconi ROMA, a partire dalla data di sottoscrizione, per la frequenza del tirocinio di formazione degli studenti del cursus studiorum medesimo presso le Strutture della ASL BARI, come da schema allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
PRECISSATO:

- che l’attività oggetto della presente convenzione non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale;

- che l’Università degli Studi Marconi ut supra, si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all’interno del Progetto, una dichiarazione con la quale lo stesso assume l’obbligo di: svolgere le attività previste dal medesimo Progetto formativo e di orientamento; seguire le indicazioni del tutore e del responsabile cd. “aziendale”; rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro vigenti presso la ASL di Bari; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi, acquisiti durante e dopo lo svolgimento del tirocinio;

EVIDENZIATO:

- che la convenzione non comporta in generale impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL Bari, importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti al presente accordo convenzionale sono a carico dell’Università in parola;

- che la copertura assicurativa viene integralmente rimessa a carico dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi ROMA per eventuali infortuni, per malattie professionali, per responsabilità civile verso terzi, rischi derivanti dall’espletamento delle attività in oggetto, restando fin d’ora convenuto che la ASL Bari rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo come da normativa vigente;

- che l’ASL Bari è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione;

- che le parti convengono che per le controversie di qualsiasi natura, derivanti dall’esecuzione del presente accordo stipulato, se non potessero essere risolte bonariamente, saranno devolute all’organo competente previsto dalla vigente normativa. In via esclusiva il forum di competenza è quello di Bari;

- che per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia;

PRESO ATTO:

- della nota del 07.09.2017 - in epigrafe alla comunicazione prot. n. DID/1328/S/17 del 01.08.2017 dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi ROMA - di predisporre apposito atto deliberativo convenzionale tra l’Università degli Studi Guglielmo Marconi ROMA e l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari;

**Il Funzionario Responsabile**

AVV. GIANPAOLO PARISI

**Il Dirigente Medico D.S.A.**

DOTT. SABINO VALERIO
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.
Assunto quanto in premessa.
Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono completamente acquisite e che formano parte essenziale e fondamentale del presente atto dispositivo.

**DELIBERA**

- di prendere atto che la narrativa sopra riportata è ritenuta parte costitutiva e basilare della presente disposizione deliberativa;
- di prendere atto della convenzione, allegata al presente provvedimento deliberativo, con l’Università degli Studi Guglielmo Marconi ROMA;
- che la presente convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione;
- di rimettere all’Università degli Studi Guglielmo Marconi ROMA la copertura assicurativa per eventuali infortuni o danni eventualmente subiti da dipendenti, pazienti e/o terzi causati nel corso dell’esecuzione della convenzione, ovvero, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione e ad essa riferibili, restando fin d’ora convenuto che la ASL BARI rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo come da normativa vigente;
- di specificare che l’attività oggetto del presente accordo convenzionale non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale e non comporta impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL BARI; importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi ROMA;
- di precisare che l’ASL BARI è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni concernenti la convenzione in oggetto;
- di convenire che per le controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere dalla presente convenzione, qualora le parti non dovessero definire bonariamente, sarà esclusivamente competente il Foro di Bari;
- di trasmettere copia del presente provvedimento all’Università degli Studi Guglielmo Marconi ROMA, via Plinio 44 - 00193 ROMA, alle Direzioni Mediche e Amministrative dei Presidi Ospedalieri, alle Direzioni dei Distretti Socio Sanitari, alle Direzioni dei Dipartimenti, alle Direzioni di Area di Gestione, alla Responsabile Attività Tirocini e Rapporti con le Università e Enti di Formazione della ASL BARI per la predisposizione degli adempimenti da determinarsi con successivi atti posti in essere, ciascuno per quanto di competenza;

Il Dirigente Responsabile del Procedimento sulla base della propria istruttoria e proposta ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità; nel sottoscrivere il presente atto, evidenzia che la stessa non comporta alcun onere, ovvero alcun costo a carico della ASL BARI.
CONVENZIONE
PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE POST-LAUREAM
PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA
PROFESSIONE DI PSICOLOGO
TRA
Università degli Studi
Guglielmo Marconi
01 AGO. 2017
Universitá degli Studi
Guglielmo Marconi
01 AGO. 2017

Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24) e di Laurea Magistrale in Psicologia (LM-51) - con sede in Roma, Via Plinio, 44 rappresentata dal Rettore Prof.ssa Alessandra Spremolla in Briganti;

Partita IVA: 06532141015 con sede legale in... (di seguito denominata Azienda/Ente)
Via... rappresentata da...

Vista la Legge 18 febbraio 1989 n.56 "Ordinamento della Professione di Psicologo";

Visto D.M. 13 gennaio 1992, n. 239 "Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo.

Visto il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'Esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti" e successive modificazioni (L. 170/2003)

Visto il D.M. 22 ottobre 2004 n.270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n.509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";

Viste le “Linee Guida e Raccomandazioni per i Tirocini Professionali ex D.M. 270/2004” del 30 gennaio 2009, predisposte dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi;

Preso Atto che, nelle citate Linee Guida, il CNOP ha previsto, in relazione al nuovo ordinamento didattico ex D.M. 270/2004, che il semestre di tirocinio utile per l’accesso alla sezione B e l’anno di tirocinio previsto per l’accesso alla sezione A dovranno essere svolti in maniera continuativa e ininterrotta, sottolineando l’impossibilità di cumulare periodi distinti di tirocinio per raggiungere l’annualità prevista per la sezione A;

Tenuto conto che nel medesimo documento il CNOP ha stabilito che i tirocini potranno iniziare esclusivamente dopo il conseguimento della laurea, in linea con quanto previsto dalla Certificazione Europea in Psicologia – Europsy

Vista La Convenzione tra l'Università degli Studi Guglielmo Marconi e l'Ordine degli Psicologi del Lazio;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUIE

Articolo 1

1.1. Nel presente documento il termine tirocinio identifica il tirocinio professionale o praticantato che la normativa vigente definisce quale requisito di ammissione all’esame di Stato per la sezione B e la sezione A dell’Albo degli Psicologi (DM 239/92, DPR 328/2001, L. 170/2003);

Articolo 2

2.1 Ai sensi della normativa vigente, l’Azienda/Ente si rende disponibile ad accogliere presso le proprie strutture e su proposta dell’Università soggetti in tirocinio professionale finalizzato all’ammissione all’esame di Stato per l’iscrizione all’Albo degli Psicologi.
2.2 Tutti i servizi e/o settori in cui operino organicamente uno o più psicologi, e che comunque svolgono attività di rilevanza psicologica, sono riconosciuti dalle Autorità Accademiche come strutture idonee allo svolgimento del tirocinio post-lauream.
2.3 Le Parti convengono che l’Azienda/Ente può decidere in piena autonomia le modalità di selezione e il numero dei tirocinanti da accogliere ogni anno, fermo restando il rispetto di quanto indicato dal decreto n. 142 del 25 Marzo 1998, art. 1.

Articolo 3

3.1 Le Parti convengono che la presente Convenzione, relativa alle attività di tirocinio post-lauream, non può dar luogo ad alcun rapporto di impiego né libero professionale, e non può dare titolo di precedenza nelle procedure adottate dall’Azienda/Ente per la copertura di nuovi posti del profilo professionale di Psicologo.

Articolo 4

4.1 L’Azienda/Ente prende atto che il Tirocinio per la Sezione B ha la durata di sei mesi continuativi e si svolge presso un’unica sede riconosciuta, con inizio 15 marzo o 15 settembre di ogni anno;
4.2 Il Programma di Tirocinio per la Sezione B, corrispondente a 500 ore complessive di attività supervisionata, deve riferirsi alle attività professionali di uno dei due settori in cui si articola la sezione B dell’Albo degli Psicologi, individuati dalla L. 170/2003, art.3 comma 1 – quinquies.

Articolo 5

5.1 L’Azienda/Ente prende atto che il Tirocinio per la Sezione A ha la durata di due semestri continuativi con inizio 15 marzo o 15 settembre di ogni anno;
5.2 Il Programma di Tirocinio per la sezione A, corrispondente a 1000 ore complessive di attività supervisionata, deve riguardare gli aspetti applicativi di due delle seguenti aree:
   a) Psicologia clinica
   b) Psicologia dello sviluppo e dell’educazione
   c) Psicologia generale
   d) Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni.
5.3 Il tirocinio può essere svolto per un anno continuativo nello stesso Ente e con lo stesso supervisore, purché sia rispettata la differenziazione dei contenuti e delle attività in riferimento alle aree che caratterizzano il progetto di tirocinio.
Articolo 6

6.1 Per ciascun tirocinante inserito nell’Ente/Azienda ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto dal Supervisore e dal Tirocinante un Progetto Formativo, contenente il Programma di Tirocinio, in cui sarà indicato:
   a. il nominativo del tirocinante
   b. il nominativo del Supervisore
   c. il periodo di svolgimento del tirocinio
   d. le aree relative a ciascun semestre di tirocinio
   e. obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio (distinti per i due semestri)
   f. le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
   g. gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile
   h. gli obblighi del tirocinante

Tale Progetto Formativo, unitamente all’Autorizzazione al Tirocinio, dovrà essere firmato dal Responsabile della struttura che accoglie il tirocinante e presentato contestualmente alla Domanda di Tirocinio che il laureato farà, secondo le scadenze previste, presso l’Ufficio Tirocini dell’Università.

Articolo 7

7.1 Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione è supervisionata da un Tutor/Supervisore designato dal soggetto ospitante in veste di responsabile didattico-organizzativo;

7.2 La funzione di Supervisore può essere svolta da personale che appartenga al profilo professionale di psicologo, iscritto all’Albo A da almeno 3 anni e facente parte dell’organico dell’Azienda/Ente, anche in rapporto di convenzione o consulenza documentabile e per un numero di ore non inferiore a 20.

7.3 A ciascun Supervisore non possono essere assegnati più di due tirocinanti nello stesso semestre, indipendentemente dal numero di sedi in cui lo stesso Supervisore operi.

Articolo 8

8.1 Lo svolgimento del tirocinio deve essere documentato. La frequenza giornaliera del tirocinante deve essere registrata e firmata dal Tutor sul “Libretto-Diario di Tirocinio” rilasciato al tirocinante dall’ufficio competente dell’Università;

8.2 Sarà compito del tirocinante consegnaere tale libretto alla Segreteria Studenti, insieme ad una relazione sulle attività svolte (3-5 cartelle a semestre) controfirmata dal tutor;

8.3 Alla fine dell’attività formativa, l’Azienda/Ente consegnerà al tirocinante un attestato di frequenza con la Firma del Responsabile aziendale e del Supervisore designato dall’Aziende/Ente, con l’indicazione del periodo e delle ore svolte dal tirocinante. Sarà compito del tirocinante consegnaere tale attestato alla Segreteria Tirocini dell’Università per gli adempimenti amministrativi.

Articolo 9

9.1 Il tirocinio non costituisce rapporto di impiego e i tirocinanti non possono essere in alcun modo utilizzati per attività che si configurino come sostitutive di personale (anche temporaneo) o come risorsa aggiuntiva;

9.2 La frequenza delle attività di tirocinio è obbligatoria. L’impegno settimanale del tirocinio non deve essere inferiore alle 20 ore e non superiore alle 30, possibilmente articolate in 5 giorni settimanali. Le assenze, per giustificati motivi, non possono superare 1/3 delle ore previste.

9.3 Il tirocinante svolge le propria attività nel rispetto degli obiettivi concordati seguendo le indicazioni del Supervisore, in coerenza con le disposizioni e i regolamenti della sede e nel rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani;

9.4 Durante lo svolgimento del tirocinio professionale il tirocinante è tenuto a:
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenza in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

9.5 Qualora la presenza o le attività del tirocinante contrastino con gli obiettivi della Sede, questa può sospendere o revocare il tirocinio. Del provvedimento viene data immediata e motivata comunicazione scritta all’Università.

Articolo 10

10.1 L’Università assicura che nell’espletamento dell’attività durante il tirocinio pratico, i tirocinanti siano coperti da adeguata assicurazione contro gli infortuni ed i danni derivanti da responsabilità civile.

10.2 In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l’Azienda/Ente si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all’Università;

10.3 L’Università si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture Provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezioni, nonché alle rappresentanze sindacali, copia della convenzione e di ciascun progetto formativo.

Articolo 11

11.1 La presente convenzione, decorre dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare, ha la durata di anni 3 ed è tacitamente rinnovabile. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla stessa con un preavviso di almeno tre mesi da effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R.

Data 18/01/2014

Firma per l’Università

Timbro

Firma per l’azienda/Ente

Timbro

IL DIRETTORE GENERALE

Vito Mannu

24 LUG. 2017

A.S.L. DIREZIONE GENERALE BA
Area Gestione Risorse Finanziarie
Esercizio 2017

La spesa relativa al presente provvedimento è stata registrata sui seguenti conti:

Conto economico n. __________________________ per € __________________________

Conto economico n. __________________________ per € __________________________

Conto economico n. __________________________ per € __________________________

........................................................................................................................................
(rigo da utilizzare per indicare finanziamenti a destinazione vincolata)

Il Funzionario

Il Dirigente dell’Area

........................................................................  ................................................

SERVIZIO ALBO PRETORIO

Pubblicazione n. 0111

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito Web di questa ASL BA in data

9.011 2017

Bari: 9.017 2017

L’addetto all’Albo Pretorio on line

Ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione – con nota n. __________ del ______________________________ è stata/non è stata trasmessa alla Regione Puglia per gli adempimenti di competenza.